

**PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE  
E DELLA TRASPARENZA  
(2020-2022)**

**ai sensi della L. 190/2012 e D.L.gs. 33/2013**

Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione in data 30 giugno 2020 ha approvato il presente  
*“Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza - triennio 2020/2022”*.

## **Allegati:**

### **1. Codice Etico**

### **2. Regolamenti:**

- 1) Regolamento per la prevenzione della corruzione;
- 2) Regolamento per la verifica delle condizioni di accesso agli incarichi ex D.Lgs. 39/2013;
- 3) Regolamento per la disciplina e la gestione della trasparenza;
- 4) Regolamento per l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 33/2013;

### **3. Mappatura**

Le modifiche ed integrazioni agli allegati sono recepite senza necessità di materiale allegazione del documento modificato ed integrato al presente documento.

# PARTE GENERALE

## PREMESSA

### **Le caratteristiche di Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione – Il contesto interno**

Film Investimenti Piemonte srl in Liquidazione è una società di diritto privato che ha quale unico socio Fondazione Film Commission Torino Piemonte, ente costituito dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino e dunque in controllo pubblico.

Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto *“E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "Film Investimenti Piemonte S.r.l.", siglabile in "F.I.P. S.r.l.", società a responsabilità limitata con unico socio.”*

Ai sensi dell'art. 3 par. 1 dello Statuto *“ La società, nel rispetto delle norme di legge sulle professioni protette e sulle attività riservate e/o esclusive, ha per oggetto la partecipazione a produzioni nel campo dell'industria cinematografica, televisiva ed audiovisiva da svolgere almeno in parte nel territorio della Regione Piemonte; in particolare, la società può compiere operazioni finalizzate all'acquisizione di diritti sulle opere o sui proventi delle opere, la conclusione di accordi di associazione in partecipazione e di coproduzione e l'acquisto di partecipazioni in qualsiasi società od ente in qualsiasi forma avente ad oggetto la produzione di film e/o prodotti audiovisivi, con qualsiasi modalità e forma, nonché, al riguardo, prestare attività di servizi e consulenza, anche a favore di terzi.”*

Al part. 2 si riconoscono quali attività *“La società potrà compiere, inoltre, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie (non nei confronti del pubblico) strumentali e connesse con l'oggetto sociale, potrà assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in società e imprese, italiane ed estere, aventi scopi analoghi od affini, non come attività prevalente, ed altresì concedere, sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale, garanzie reali e personali, anche nell'interesse ed a favore di terzi, comunque senza carattere di professionalità”.*

Ai sensi dell'art. 5 par. 4 dello Statuto *“La società potrà acquisire dai soci versamenti, fondi e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche in misura non proporzionale alle partecipazioni possedute dai soci stessi; tali somme potranno essere imputate a riserva, in conto capitale o futuro aumento di capitale o copertura di perdite e simili, sempre nel rispetto dei criteri e modalità previsti dalle leggi vigenti in materia. I finanziamenti con obbligo di rimborso non faranno maturare interessi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto. La raccolta dai soci di fondi con obbligo di rimborso avviene nei modi previsti dalla vigente normativa in materia”*

In data 11 dicembre 2019 con verbale dell'assemblea straordinaria è stato deliberato lo scioglimento anticipato e liquidazione della società.

### **Le caratteristiche di Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione – Il contesto esterno**

La tipologia delle attività è di tipo pianificatorio, amministrativo e di messa in liquidazione di tutti gli asset della Società.

I rapporti con l'Ente Fondatore trova il suo inquadramento primario nello Statuto.

Limitate alle attività liquidatorie i rapporti con i terzi.

## IL FONDAMENTO NORMATIVO DEL PIANO

In ragione del processo liquidatorio, la Società in liquidazione ha posto in opera in ragione dell'entrata in vigore del PNA 2019 e ha proseguito nel 2020 una analisi di contesto interno ed esterno cui è conseguita la decisione di aderire al modello della pianificazione triennale.

Come noto, con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 è stato adottato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio 2019-2021 (d'ora innanzi: PNA 2019) con il dichiarato obiettivo, fra l'altro, di consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni già fornite a partire dal 2013, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori.

A tal proposito, la Società in liquidazione prende atto della conferma della nozione di corruzione già delineata nell'Aggiornamento 2015 al PNA di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, secondo la definizione *“non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la <<maladministration>>, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”* (cfr. par. 2.1., pag. 7).

Ne consegue una nozione di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 che contempla misure di carattere oggettivo e soggettivo le quali *“concorrono alla prevenzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (<<reati contro la pubblica amministrazione>>) diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito”* (PNA 19, Parte I, pag. 12).

In tale contesto di *“collegamento tra le disposizioni della l. 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione”*, la disciplina della trasparenza diventa uno strumento *“anche ai fini di prevenzione e contrasto della <<cattiva amministrazione>> e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione”* (PNA 2019, pag. 13).

Secondo l'assetto delineato dall'art. 1 comma 2-bis L. 190/2012, il PNA costituisce atto di indirizzo per le società, come contemplate dall'art. 2-bis comma 2 D.lgs. 33/2013, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In tale contesto, la disciplina della trasparenza diventa uno strumento *“anche ai fini di prevenzione e contrasto della <<cattiva amministrazione>> e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione”* (PNA 2019, pag. 13).

La Società applica tale disposto normativo mediante l'adozione di un modello di pianificazione integrato che intende aiutare il personale e i terzi che con la società si interrelano mediante l'individuazione di procedure funzionali a obiettivi D.Lgs. 231/2001 e L. 190/2012.

Preso atto della permanente vigenza del comma 34 dell'art. 1 l. 190/2012, dell'accento posto dall'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 s.m.i. sulla “compatibilità” quale canone di interpretazione e applicazione della disciplina ivi prevista alle società, si conferma la necessità di procedere mediante:

- analisi della Società rispetto alla fattispecie di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013;
- ricognizione delle norme, ivi comprese quelle del D.Lgs. 33/2013 applicabili alla Società e determinazione delle modalità di adempimento alle medesime;

attività che è effettuata, tenendo anche conto dell'indirizzo dell'ANAC di cui alla delibera n. 1134 in data 8 novembre 2017, che intende il criterio di compatibilità *“come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti”* (PNA 2019, pag. 114)

La Società, infatti, ha una soggettività giuridica riconosciuta ed autonoma e, d'altra parte, la compatibilità non è solo criterio di valutazione a monte nel distinguo fra Pubblica Amministrazione e Società sia pure partecipata (indirettamente) dalla Pubblica Amministrazione (volta a sanare l'originario eccesso di delega del D.lgs. 33/2013 che aveva origine dai commi 35 e 36 dell'art. 1 L. 190/2012 e non dal comma 15/33 dello stesso articolo, come ben chiarito dal comma 34 dell'art. 1 L. 190/2012 tuttora appunto non abrogato) ma anche a valle in ragione della tipologia e dell'oggetto sociale della Società e quindi anche dell'assunzione di attività di impresa, dovendosi tenere conto che nel caso di specie la Società in liquidazione si connota per un oggetto sociale di tipo industriale.

Con particolare riferimento alle società in liquidazione con delibera n. 1134/2017 l'ANAC ha stabilito che *“Occorre considerare che le procedure liquidatorie non determinano un'immediata estinzione della società (che avviene esclusivamente con la cancellazione dal registro delle imprese), la quale opera con altre finalità che sono quelle di provvedere, attraverso il procedimento di liquidazione, al pagamento dei creditori sociali e alla ripartizione fra i soci dell'eventuale residuo attivo.*

*Nella fase di liquidazione le società controllate possono continuare, pertanto, a espletare attività, con utilizzo di risorse pubbliche spesso assai ingenti – tenuto conto anche dei trasferimenti straordinari ammessi in favore delle società partecipate, in caso di perdite di esercizio, ai sensi dell'art. 14, co. 5, del d.lgs. 175/2016 - in relazione allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ricompresi nell'oggetto sociale.*

*Il quadro normativo è attualmente delineato a seguito della riforma della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013 ad opera del d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 s.m.i. entrato in vigore il 23 giugno 2016.”* (pag. 35).

### **La fattispecie della Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione alla luce del perimetro dell'ambito soggettivo di applicazione della L. 190/2012 e D.lgs. 33/2013.**

Ai sensi dell'art. 2 1° co. lettera n), del D.lgs n. 175/2016 sono *“società a partecipazione pubblica” “le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico”*.

La distinzione tra società in controllo pubblico e società a partecipazione pubblica non di controllo non ha carattere meramente formale bensì conforma, in modo differenziato, l'applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni all'interno delle due diverse tipologie di società.

L'ANAC con Determina n. 1134/2017 ha definito società private a partecipazione pubblica di controllo quelle società a partecipazione pubblica maggioritaria, ossia quelle in cui le amministrazioni detengono una partecipazione idonea a determinare una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1 (società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria) e n. 2 (società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria) del cod. civ. .

Osservata la natura della Società si evince che la stessa è controllata in maniera unica da un Ente controllato dall'Amministrazione e dunque la stessa amministrazione svolge un controllo indiretto della Società, difatti può ritenersi società indirettamente partecipata, ai sensi dell'art. 2 1° co. lett. g) D.lgs 175/2016

partecipazione indiretta la *“partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*.

Così chiarito il controllo indiretto che l’Amministrazione esercita nei confronti della Società e la definizione di controllo effettuata dall’ANAC deve ora comprendersi quali siano gli oneri in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza per le società a controllo indiretto.

In merito l’ANAC nella Delibera n. 1134/2017 al Cap. 3 *“La nuova disciplina per categoria di soggetti”*, paragrafo 3.1.5. individua le *“Società indirettamente controllate”* stabilendo che *“In caso di società indirettamente controllate, la capogruppo assicura che le stesse adottino le misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 in coerenza con quelle della capogruppo.”*

Tali impostazioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono state ribadite anche nel PNA 2019.

All’interno del nuovo PNA, parte I cap. 3 *“ambito soggettivo”* si coglie un diretto richiamo alla delibera n. 1134/2017 per l’individuazione dei soggetti di diritto privato a controllo pubblico.

Parimenti nella parte V del PNA 2019 *“Prevenzione della corruzione e trasparenza negli Enti di diritto privato”* interviene un rinvio a quanto già riportato nella Delibera 1134/2017, effettuando esclusivamente delle integrazioni.

**Ne consegue che Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione applica la disciplina di cui all’art. 1 comma 2-bis l. 190/2012, in materia di prevenzione della corruzione oltrechè la relativa disciplina in materia di trasparenza, annoverandosi la Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione fra i soggetti di cui all’art. 2-bis 2° co. lett. b) d.lgs. 33/2013.**

## **STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL PIANO**

Alla luce del contesto di riferimento, il presente Piano è finalizzato a prevenire i fenomeni di malaffare nella gestione dell’attività dell’Ente.

In particolare, il Piano è finalizzato ai seguenti obiettivi strategici:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione o di malaffare;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione o di malaffare;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione e al malaffare.

Ai fini della redazione ed implementazione del Piano, l’approccio metodologico adottato ha previsto le seguenti fasi:

- esame e studio dell’assetto organizzativo della Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione;
- esame e studio delle attività di fatto svolte a mezzo di audit da remoto presso la Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione;
- conseguente mappatura delle aree della Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione e individuazione di quelle a maggior rischio, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni della stessa società;

- accertamento del grado di rischio potenziale e residuale (contemplando i presidi in essere) di commissione dei reati presupposto;
- individuazione delle aree di miglioramento e delle conseguenti azioni da adottare;
- redazione del presente Piano prevedendo:
  - o gli obblighi di informazione nei confronti del RPCT;
  - o la revisione ed implementazione delle procedure in materia di prevenzione del malaffare e di disciplina della trasparenza;
  - o l'obbligo di aggiornamento almeno annuale;
  - o il sistema disciplinare contenente anche la previsione di sanzioni conseguenti al mancato rispetto delle misure indicate nel presente Piano;
  - o la previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni della Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione in relazione al rischio di fenomeni corruttivi valorizzando i presidi già esistenti ed adottati dalla Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione e prevedendo ulteriori misure di prevenzione con riguardo ai processi considerati più a rischio (gestione delle risorse umane e finanziarie).

## **SOGGETTI E DESTINATARI**

I principali protagonisti del sistema di contrasto alla corruzione nel contesto dell'evoluzione costante della normativa a partire dall'emanazione della L. 190/2012 sono:

- l'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC);
- il Responsabile dell'attuazione del presente Piano (si rinvia al paragrafo che segue) con il Referente nominato.

Il presente Piano, il Codice Etico ed il Codice di Condotta sono vincolanti per:

- i membri degli Organi Sociali così come individuati dallo Statuto;
- il Responsabile dell'attuazione del presente Piano;
- il Liquidatore della Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione così come individuati nell'organigramma;
- il personale di Film Commission che si interrela con il Liquidatore;
- i terzi consulenti e fornitori;
- altri terzi.

## **RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E REFERENTI**

### **Art. 1 – Nomina e status**

Ai sensi della delibera 1134/2017 nelle società in liquidazione *“I responsabili della liquidazione sono pertanto tenuti a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a predisporre misure di prevenzione della corruzione anche integrative del “modello 231”, ove adottato, e a garantire la trasparenza sull’organizzazione e sulle attività, nei limiti di quelle effettivamente svolte. Qualora la società sia priva di personale, stante l’impossibilità di nominare un RPCT interno, la relativa funzione è opportuno sia assicurata dall’amministrazione controllante”* (pag. 36).

Il liquidatore della Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione conferma quale RPCT il RPCT del Socio Unico dott. Davide Bracco.

Al Responsabile sono attribuiti funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento del ruolo, quale previsto dalla L.190/2012, con piena autonomia ed effettività, secondo quanto stabilito nei Regolamenti emanati in attuazione del presente Piano e qui di seguito identificati:

- 1) Regolamento per la prevenzione della corruzione;
- 2) Regolamento per la verifica delle condizioni di accesso agli incarichi ex D.Lgs. 39/2013;
- 3) Regolamento per la disciplina e la gestione della trasparenza;
- 4) Regolamento per l’accesso civico ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 33/2013;

richiamandosi per il resto i regolamenti adottati dal Socio Unico.

Le modifiche ed integrazioni agli allegati sono recepite senza necessità di materiale allegazione del documento modificato ed integrato al presente documento.

E’ individuato un Referente per la Trasparenza nella persona del dott. Emanuele Baldino.

### **Art. 2 –Composizione**

Il Responsabile deve essere autonomo ed indipendente e deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere nonché la conoscenza della struttura organizzativa interna. Il Referenti per ragioni di carenza di personale, stante la fase liquidatoria, è determinato fra il personale di Film Commission.

### **Art. 3 - Retribuzione**

Non è prevista retribuzione per l’espletamento dell’incarico.

Il RPCT è destinatario di un apposito e separato mandato di cui alla deliberazione di nomina ad opera della partecipante e di uno specifico *budget*, che verrà fissato all’interno del *budget* aziendale, oltretché di un puntuale potere sanzionatorio.

### **Art. 4- Doveri**

Il Responsabile almeno una volta all’anno, e comunque ogni volta in cui venga riscontrata una violazione del Piano ovvero muti la struttura della Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione ovvero intervengano novelle legislative nelle materia di competenza, cura l’aggiornamento del presente Piano e l’eventuale revisione.

Il Responsabile redige entro il 15 dicembre di ogni anno o entro la scadenza stabilita dalla legge o dagli atti amministrativi dell’ANAC una relazione annuale sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano di prevenzione della corruzione.

## **Art. 5 - Poteri**

Come emerge nel PNA 2019, l'ANAC con riferimento al ruolo del RPCT ha precisato che *“l'obiettivo principale assegnato al RPCT è quello della predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente e della verifica della tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione. Pertanto, i poteri di vigilanza e controllo che il RPCT può esercitare all'interno della p.a. o di un ente devono rimanere connessi a tale obiettivo”* (pag. 81).

Al RPCT sono, dunque, affidate tutte quelle attività di elaborazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo nelle aree di attività maggiormente esposte fra cui le aree generali e le aree specifiche, individuate nell'ambito della gestione del rischio, tenendo conto anche dei fenomeni di malaffare.

Considerate tali attività e il ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione viene in rilievo la necessità di assicurare al RPCT una posizione di autonomia valutativa.

## **Art. 7 – Responsabilità**

Al RPCT si applica il regime di responsabilità previsto nella L. 190/2012 e nel D.Lgs. 33/2013 ovvero previsto nel presente Piano e nei Regolamenti per l'attuazione del presente Piano e sopra identificati secondo le declinazioni del CCNL di settore.

Le medesime regole valgono per il Referente.

## **FORMAZIONE ED INFORMAZIONE**

Tutti i Destinatari del presente Piano devono essere formati ed informati in merito all'adozione del presente Piano ed a tutto ciò che questo comporta.

### Formazione

I Destinatari vanno formati al momento della loro interazione o comunque entro 6 mesi dall'adozione della pianificazione.

Per quanto concerne il personale di Film Commission che interagisce con la Società si rinvia alle pratiche di formazione adottate dall'Ente.

In ragione della situazione liquidatoria, non si prevede la necessità di corsi di aggiornamento.

L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della disciplina in materia di anticorruzione, delle finalità e delle regole di condotta contenute nel presente Piano.

I contenuti e le modalità di erogazione della formazione sono adeguati in base alla qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano.

### Informazione

La Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione promuove la conoscenza del Piano, dei Regolamenti di la comunicazione a tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti non occasionali con la Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione stessa, indicando ove poterlo consultare telematicamente.

## **CODICE ETICO**

La Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione aderisce al Codice Etico del Socio Unico che costituisce l'insieme dei principi etico-comportamentali che ispirano l'attività tutta della Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione.

Il Codice Etico deve pertanto essere conosciuto da parte di tutte le funzioni interne, e da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti non occasionali con la Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione stessa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, consulenti, agenti, Pubbliche Amministrazioni, etc...).

A tal fine la Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione comunica l'adesione al Codice Etico a tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti non occasionali con la Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione stessa, indicando ove poterlo consultare telematicamente.

### Codice di Condotta

Ad integrazione di quanto previsto nel Codice Etico e nel Regolamento interno, si fa riferimento spontaneamente (non essendo Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione obbligata al loro rispetto, attesa la sua natura) ai principi previsti nel DPR. 16.04.2013, n. 62 (*"Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*), in ossequio ai quali, a ciascun dipendente è fatto divieto di:

- chiedere, sollecitare o accettare, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli di modico valore nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per regali di modico valore si intendono quelli di importo non superiore a 150 euro;
- utilizzare informazioni d'ufficio a fini privati;
- utilizzare per fini personali telefono e collegamento internet dell'Amministrazione (se non in casi d'urgenza);

- far parte di Associazioni o Organizzazioni (esclusi partiti e sindacati) in conflitto di interesse con la Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione;
- evitare, per quanto possibile, che si diffondano notizie non vere sull'organizzazione, sull'attività e sugli altri dipendenti.

I comportamenti posti in essere in difformità da quanto sopra costituiscono illecito disciplinare, perseguibili secondo quanto previsto nel Sistema Disciplinare.

### Conflitto di interesse

La Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione presta una particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interesse in cui può incorrere tutto il personale, secondo la prospettiva ulteriormente valorizzata dal PNA 2019 (cfr. pag. 46 e ss.).

Sebbene alla Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione (data la sua natura) non sia applicabile l'art. 6-bis della Legge 241/90, si ritiene di recepire i principi in essa sanciti con particolare riguardo all'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e controinteressati.

Ciascuna risorsa è tenuta ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi:

- propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure
- di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero,
- di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero
- di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, Comitati, Enti o stabilimenti di cui egli sia Amministratore o Gerente o Dirigente.

E', inoltre, tenuto ad astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

I comportamenti posti in essere in difformità da quanto sopra costituiscono illecito disciplinare, perseguibili secondo quanto previsto nel Sistema Disciplinare.

Tali valutazioni riguardano altresì i procedimenti inerenti l'eventuale esperimento delle gare pubbliche.

## **SISTEMA DISCIPLINARE**

La mancata osservanza delle disposizioni del presente Piano costituisce illecito disciplinare, come tale perseguibile secondo quanto previsto nel presente Sistema Disciplinare.

### Sezione I – Disciplina Generale

#### **Art. 1 – Soggetti destinatari**

Il presente sistema disciplinare è applicabile ai seguenti soggetti:

- dipendenti di Film Commission
- collaboratori con tipologia contrattuale diversa da quella prevista per il lavoro subordinato
- professionisti
- Liquidatore e organo di controllo.

#### **Art. 2 – Potere di iniziativa dell'azione disciplinare**

Il Responsabile, su segnalazione ovvero di propria iniziativa, acquisisce informazioni circa la presunta

avvenuta violazione e/o inadempimento del Piano e, valutata la non manifesta infondatezza della notizia, la trasmette al Liquidatore della Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione competenti individuate come di seguito, affinché queste esperiscano le dovute attività di indagine ed applichino le conseguenti sanzioni disciplinari.

Nel caso che la questione investa personale di Film Commission, il Liquidatore di Film Commission procederà alla comunicazione a Film Commission, assumendo altresì i necessari provvedimenti organizzativi interni.

Il RPCT monitora altresì le attività di indagine ed erogazione delle sanzioni effettuate dalle competenti autorità della Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione, vigilando sulla corretta applicazione del presente sistema disciplinare.

### **Art. 3 – Condotte sanzionabili**

In generale, sono sanzionabili ai sensi del presente sistema disciplinare le condotte che comportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazione dei principi etico-comportamentali contenuti nel Codice Etico e nel Codice di Condotta,
- violazione del Piano e delle procedure in esso richiamate,
- omesse segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse,
- omessa e/o scorretta applicazione dei meccanismi sanzionatori previsti nel presente sistema disciplinare.

### Sezione II – I Livello: Dipendenti

La Società al momento dell'assunzione del presente Piano non ha dipendenti.

In ogni caso, si prevedono le seguenti regole.

### **Art. 4 – Fonti della responsabilità**

La Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione sanziona la violazione e/o l'inadempimento delle previsioni contenute nel Piano, nel Codice Etico e nel Codice di Condotta da parte dei propri dipendenti, secondo quanto stabilito dagli articoli 2104 e 2106 c.c., dal CCNL Commercio.

### **Art. 5 – Condotte sanzionabili**

Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta è riconducibile nell'ambito dei comportamenti considerati sanzionabili dagli articoli 2104 e 2106 c.c. (secondo i quali *"il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa (...). Deve, inoltre, osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende"* (art. 2104 c.c.); *"l'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti [artt. 2104 e 2105 c.c.] può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione"* - art. 2106 c.c.), nonché dalle disposizioni del CCNL applicabile.

### **Art. 6 – Sanzioni**

Si rinvia al sistema sanzionatorio del CCNL applicabile.

### Sezione III – II Livello: Dirigenti

### **Art. 7 – Fonti della responsabilità e condotte sanzionabili**

Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta, a seconda della sua gravità o della sua reiterazione, può comportare l'applicazione della sanzione disciplinare del

licenziamento a carico del dirigente responsabile.

La valutazione circa la gravità della violazione e/o dell'inadempimento posti in essere e circa la gravità della loro reiterazione è rimessa alla valutazione dell'organo a ciò preposto.

#### **Art. 8 – Sanzioni**

Per la violazione del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta da parte dei dirigenti, oltre al richiamo scritto la Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione può applicare:

- il licenziamento per giustificato motivo (ove si ritenga, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, che la violazione commessa implichi inadeguatezza del dirigente rispetto alla struttura interna);
- licenziamento per giusta causa (che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro sia pure nei limiti del preavviso).

#### Sezione IV – III livello: Collaboratori con tipologia contrattuale diversa da quella prevista per il lavoro subordinato

#### **Art. 9 – Fonti della responsabilità**

La Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione pretende il rispetto del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta da parte dei collaboratori con tipologia contrattuale diversa da quella prevista per il lavoro subordinato secondo le forme previste dalla legislazione vigente.

Con riferimento ai contratti da stipulare ovvero da rinnovare, il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano, nel Codice Etico e nel Codice di Condotta è riconosciuto quale prestazione accessoria del rapporto che il collaboratore instaura con la Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione, che pertanto si impegna ad adempiere.

Con riferimento ai contratti già stipulati, la Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione provvede, con l'accordo del collaboratore, all'integrazione dei medesimi mediante l'aggiunta della clausola relativa al rispetto delle previsioni del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta, affinché venga eliminata ogni disparità di trattamento rispetto ai contratti nuovi o rinnovati.

In ogni caso, il Piano, il Codice Etico ed il Codice di Condotta approvati – in caso di dissenso – sono comunque comunicati al collaboratore come decisione unilaterale della Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione.

#### **Art. 10 – Condotte sanzionabili e sanzioni**

Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta possono comportare la risoluzione del contratto e l'applicazione di eventuale penale contrattualmente prevista, salva comunque la risarcibilità di maggior danno.

Nel caso di violazione e/o inadempimento relativamente a previsioni che non possono più essere adempiute, il contratto si ritiene risolto di diritto con addebito della eventuale penale, salva la risarcibilità del maggior danno.

Nel caso di mero ritardo nell'adempimento, qualora il contraente sia nelle possibilità di adempiere alle prescrizioni del modello, la Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione avrà la facoltà di chiedere l'adempimento della prestazione e il pagamento della penale come eventualmente determinata in sede contrattuale. L'ulteriore inadempimento comporta la risoluzione del contratto di diritto con addebito della eventuale penale, salva la risarcibilità del maggior danno.

#### Sezione V – IV Livello: Professionisti (revisori contabili, consulenti, agenti e altri soggetti)

### **Art. 11 – Fonti della responsabilità**

La Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione pretende il rispetto del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta da parte dei professionisti (revisori contabili, consulenti, agenti ed altri soggetti).

Con riferimento ai contratti da stipulare ovvero da rinnovare, il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano, nel Codice Etico e nel Codice di Condotta è riconosciuto quale prestazione accessoria del rapporto che il professionista instaura con la Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione, che pertanto si impegna ad adempiere; tale circostanza viene attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita dall'eventuale contratto scritto tra le parti nel corso della sua edizione.

In ogni caso, il Piano, il Codice Etico ed il Codice di Condotta approvati – in caso di dissenso – sono comunque comunicati al professionista come decisione unilaterale della Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione.

### **Art. 12 – Condotte sanzionabili e sanzioni**

Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta possono comportare la risoluzione del contratto ovvero la revoca del mandato per giusta causa.

E' fatta salva l'azione di risarcimento del danno nei confronti del professionista.

### Sezione VI – V Livello: Liquidatore e Organo di controllo

### **Art. 13 – Fonti della responsabilità**

La Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione pretende il rispetto del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta da parte del Liquidatore e dell'Organo di controllo.

### **Art. 14 – Condotte sanzionabili in capo agli amministratori**

Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta costituisce condotta sanzionabile in capo all'organo gestorio.

L'organo gestorio, in quanto tenuto all'applicazione di quanto prescritto nel Codice Etico, nel Codice di Condotta e nel Piano ed al controllo sull'applicazione da parte degli altri soggetti destinatari, risponde altresì per le violazioni e/o gli inadempimenti del Codice Etico, del Codice di Condotta e del Piano commessi da persone a lui sottoposte, allorquando le violazioni e/o gli inadempimenti non si sarebbero verificati se avesse esercitato i propri poteri gerarchici dispositivi.

### **Art. 15 – Condotte sanzionabili in capo all'Organo di controllo**

Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta commessa dall'Organo di controllo costituisce condotta sanzionabile.

L'organo di controllo è tenuto alla vigilanza sulle condotte rimesse al loro controllo per legge.

### Sezione VII – Disposizioni Finali

### **Art. 16 – Omissioni al presente sistema disciplinare**

La violazione e/o l'inadempimento del presente sistema disciplinare, parte integrante del Piano, costituisce violazione grave del Piano stesso perseguibile ai sensi del presente sistema.

### **Art. 17 – Commissione di fatti di reato**

La commissione di un qualunque fatto di reato riconducibile ad un abuso dei poteri attribuiti al soggetto per fini propri, costituisce violazione del Piano.

La valutazione circa la gravità della violazione e/o dell'inadempimento posti in essere è rimessa alla valutazione dell'organo a ciò preposto.

E' rimessa alla valutazione dell'autorità aziendale competente ad erogare sanzioni disciplinari l'attivazione del sistema disciplinare a seguito della commissione di fatti di reato diversi da quelli rilevanti ai sensi della Legge 190/2012.

#### **Art. 18 – Pubblicità del presente sistema disciplinare**

La Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione assicura la concreta pubblicità e conoscenza del presente sistema sanzionatorio mediante affissione del sistema sanzionatorio e consegna del medesimo in forma cartacea ovvero telematica.

## PARTE SPECIALE

### APPROCCIO METODOLOGICO

Il presente Piano si pone quale obiettivo proteggere la Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione da situazioni in cui i soggetti abusino dei propri poteri al fine di ottenere vantaggi privati.

Il PNA 2019 conferma il definitivo rifiuto di approcci in astratto alla mappatura, affermando che *“il carattere dinamico del sistema di prevenzione di cui alla l. 190/2012 richiede una valutazione annuale dell’idoneità delle misure a prevenire il rischio”* (PNA 2019, pag. 112) e convogliando nell’Allegato 1 del PNA le *“indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”*. Nell’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del PNA, si avverte che tale documento *“diventa pertanto l’unico documento metodologico da seguire ... per la parte relativa alla gestione del rischio”* e che *“Pur in continuità con i precedenti PNA, questo documento sviluppa ed aggiorna alcune indicazioni metodologiche allo scopo di indirizzare e accompagnare le pubbliche amministrazioni, le società e gli enti chiamati ad applicare la legge 190/2012 ... verso un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo che consenta di considerare la predisposizione del PTPCT come un processo sostanziale e non meramente formale”*, secondo un nuovo approccio che deve essere applicato *“non oltre l’adozione del PTPC 2021-2023”* (PNA 2019, All. 1, pag. 3).

**Film Investimenti Piemonte Srl ha effettuato la mappatura secondo la metodologia di cui all’allegato 1 PNA 2019.**

**La mappatura, che forma parte integrante del presente Piano, è depositata agli atti della Società.**

### LA TIPOLOGIA DEI REATI

#### **La nozione di corruzione ai sensi della L. 190/2012**

Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione ha proceduto ad effettuare un’analisi della realtà aziendale evidenziando i processi e le aree a rischio di commissioni di condotte che possano compromettere il buon funzionamento della Società stessa.

A tal proposito la Società recepisce la conferma ad opera del PNA 2019 della nozione di corruzione già delineata nell’Aggiornamento 2015 al PNA di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, secondo la definizione *“non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la <<maladministration>>, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”* (cfr. par. 2.1., pag. 7).

Ne consegue una nozione di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 che contempla misure di carattere oggettivo e soggettivo le quali *“concorrono alla prevenzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (<<reati contro la pubblica amministrazione>>) diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito”* (PNA 19, Parte I, pag. 12).

In tale contesto di *“collegamento tra le disposizioni della l. 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione”*, la disciplina della trasparenza diventa uno strumento *“anche ai fini di prevenzione e contrasto della <<cattiva amministrazione>> e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione”* (PNA 2019, pag. 13).

Secondo l'assetto delineato dall'art. 1 comma 2-bis L. 190/2012, il PNA costituisce atto di indirizzo per le società, come contemplate dall'art. 2-bis comma 2 D.lgs. 33/2013, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 mentre la disciplina della trasparenza diventa uno strumento *“anche ai fini di prevenzione e contrasto della <<cattiva amministrazione>> e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione”* (PNA 2019, pag. 13).

## **PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E MISURE DA ADOTTARE**

E' fatto divieto ai soggetti destinatari del presente Piano di porre in essere comportamenti e atti che possano rientrare nelle condotte potenzialmente idonee ad integrare le ipotesi di reato ovvero concorrere o contribuire a dare causa, o favorire anche indirettamente, tali fattispecie.

Inoltre, tutti sono tenuti a:

- astenersi in caso di conflitto di interesse;
- segnalare eventuali situazioni anomale (per anomalia deve intendersi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ogni condotta che appaia in contrasto con i principi di cui al Codice Etico ed al Codice di Condotta, ovvero che faccia sospettare una richiesta ovvero una dazione di denaro o di beni di altra utilità esulante quanto dovuto per legge, regolamento, ordine, disciplina o contratto, qualunque richiesta o offerta di favori, nonché qualunque condotta discriminatoria o preferenziale o comunque una devianza rispetto alla cura dell'interesse pubblico).

Ciascun processo deve risultare tracciabile e deve rispondere al principio generale della segregazione delle funzioni tra coloro che assumono la decisione, coloro che materialmente le danno corso e coloro che sono deputati al controllo.

Per prevenire la corruzione in senso ampio, oltre ai principi di cui al Codice Etico ed al Codice di Condotta, cui si rinvia in quanto parti integranti del presente Piano, i destinatari sono tenuti a rispettare le procedure interne adottate, in particolare:

- lo Statuto
- i Regolamenti
- I Regolamenti di Film Commission quando applicabili e non diversamente previsto dai Regolamenti della Società.

Inoltre, con riguardo a:

#### 2.4.1 Gestione delle risorse finanziarie

Nella gestione delle risorse finanziarie la Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione rispetta e pretende il rispetto dei criteri di massima trasparenza, correttezza e veridicità in ossequio alla normativa vigente in ambito contabile e fiscale, in modo da consentire la ricostruzione puntuale di ogni flusso da e verso la Società stessa, nonché di quanto previsto dai Regolamenti.

Con particolare riguardo alla gestione dei flussi finanziari in generale, è fatto obbligo di:

- assicurare il monitoraggio dei flussi in entrata ed in uscita;
- assicurare che tutte le operazioni siano coerenti con le finalità previste dallo Statuto;
- assicurare che tutte le entrate e le uscite siano sorrette da idonea documentazione;
- assicurare che i rapporti intrattenuti con gli istituti bancari, con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

è fatto divieto di:

- appropriarsi di denaro o altre cose mobili della Società di cui si ha la disponibilità a causa della funzione svolta, esercitando su questi i poteri tipici del proprietario;
- appropriarsi di denaro o altre cose mobili della Società allo scopo di fare un uso solo momentaneo della cosa per poi restituirla al termine dell'uso stesso;
- ricevere o ritenere indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità della Società giovandosi dell'errore altrui.

Con particolare riguardo alla gestione dei flussi afferenti eventuali rimborsi spese occorre osservare quanto segue:

- le spese di rappresentanza devono sposare il duplice criterio di economicità e opportunità nel rispetto degli obiettivi della Società, del Codice Etico, del Codice di Condotta e dei regolamenti interni;
- in caso di trasferta, occorre:
  - conservare i documenti a sostegno delle spese sostenute;
  - al termine della trasferta, redigere apposita nota spese dettagliata allegando i documenti di cui sopra;
  - trasmettere la nota spese ed i relativi allegati al Liquidatore.

Nel caso si tratti del Liquidatore, occorre il visto del preposto di Film Commission.

Solo una volta ottenuto il visto del Liquidatore o di terzo in caso di rimborso del Liquidatore, si procede – verificata la corretta rimborsabilità delle spese documentate – al rimborso.

#### 2.4.2 Affidamento lavori, servizi, forniture

Nell'affidamento di lavori, servizi e forniture, Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione rispetta e pretende il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, nonché di quanto previsto dai Regolamenti

Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione è sottoposta alla legislazione in materia di contratti pubblici.

Nella gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture deve, inoltre, osservarsi quanto segue:

- garantire la segregazione delle funzioni tra coloro che assumono la decisione, coloro che materialmente le danno corso e coloro che sono deputati al controllo;
- garantire un adeguato livello di formalizzazione, documentazione e archiviazione delle diverse fasi del processo;
- definire in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione nonché i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l'attribuzione dei punteggi e il metodo per la formazione della graduatoria, astenendosi dall'utilizzo di formule oscure o ambigue;
- evitare di limitare artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
- escludere immediatamente dalla procedura selettiva in corso ed eventuali future l'operatore economico che abbia promesso denaro, beni o altra utilità al fine di influenzare le procedure di gara o turbare il normale andamento della gara;
- garantire adeguati flussi comunicativi diretti a segnalare tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione eventuali promesse di denaro o altra utilità finalizzate ad influenzare l'esito delle procedure di affidamento;
- procedere alla pubblicazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture sul sito istituzionale.

È sempre fatto divieto di accettare o promettere beni, denaro o altra utilità, direttamente o indirettamente, ovvero abusare della propria qualità o dei propri poteri ovvero ancora di sfruttare o vantare relazioni esistenti o presunte con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio al fine di influenzare le procedure di gara o turbare il normale andamento della gara.

#### 2.4.3 Conferimento di incarichi di collaborazione

Nella gestione dei rapporti con i consulenti, Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione rispetta e pretende il rispetto della normativa vigente, in applicazione dei generali principi di trasparenza e correttezza, del Regolamento per le spese in economia e della Procedura per la gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti.

Nella gestione dei rapporti consulenziali si è tenuti a rifiutare dazioni, regalie, benefici (sia diretti che

indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità (ovvero promesse di dazioni, regalie, benefici - sia diretti che indiretti - omaggi, atti di cortesia e di ospitalità) finalizzati ad influenzare il processo di scelta del consulente.

Sono unicamente consentite dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali o internazionali.

Una volta individuato il consulente, Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione è tenuta a formalizzare/contrattualizzare il rapporto, prevedendo nei contratti una apposita clausola che li vincoli al rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico, nel Codice di Condotta e nel presente Piano.

La Società è, inoltre, tenuta a predisporre, pubblicare e curare l'aggiornamento dell'elenco .di consulenti, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

#### 2.4.4 Acquisizione e progressione del personale

Nelle attività di selezione, assunzione e gestione del personale, la Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione rispetta e pretende il rispetto delle previsioni di Legge esistenti in materia, con particolare riferimento alla normativa vigente in tema di Tutela dei Dati Personali e di Pari Opportunità tra uomo e donna, del CCNL, nonché delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e nel Codice di Condotta.

Nella selezione e gestione delle risorse umane ciascuna risorsa è tenuta a:

- rifiutare denaro o beni di altra utilità (o di accettarne la promessa) da parte del candidato che intenda influenzare la selezione; eventuali azioni del candidato in tal senso devono essere immediatamente comunicate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed il candidato deve essere immediatamente escluso dall'iter selettivo e da eventuali iter selettivi futuri;
- effettuare la scelta del candidato solo seguendo un criterio meritocratico, basato sulle competenze e qualifiche del candidato stesso, parametrato ai requisiti richiesti, alle necessità della Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione ed alle valutazioni di idoneità tecnica e attitudinale;
- tracciare gli esiti dei colloqui e delle prove pratiche tecnico/attitudinali;
- effettuare la valutazione del personale, al fine di procedere ad una modifica della situazione in essere (ovverosia finalizzata all'assegnazione di aumenti retributivi o di premi una tantum, ovvero al cambio di mansioni o alla progressione di carriera), tenendo conto di:
  - o fattori oggettivi (quali i titoli di studio, il possesso di patenti di guida, il possesso di patentini di settore, i corsi di specializzazione e formazione seguiti);
  - o valutazione del dipendente mediante l'intervista al proprio responsabile;
- non riconoscere e/o consentire progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare indebitamente determinate risorse.
- offrire o promettere denaro o qualsivoglia utilità (es. riconoscere un premio, promettere un avanzamento di carriera o un aumento retributivo, etc.) ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia nei confronti del lavoratore chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'Autorità Giudiziaria per indurlo a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci.

#### 2.4.5 Rapporti con i soggetti pubblici

Nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici è fatto divieto di:

- indurre in errore, mediante artifici o raggiri, i soggetti pubblici competenti in modo da determinare costoro a compiere un atto di disposizione patrimoniale in loro danno, costituente ingiusto profitto per sé;
- ottenere indebitamente erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di soggetti pubblici (anche sovranazionali), mediante l'induzione in errore dei soggetti pubblici stessi per mezzo di artifici o raggiri;
- fare regalie su iniziativa personale o attingendo da fondi propri o della Società ma non preventivamente adibiti a tale scopo.

Sono unicamente consentite dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali o internazionali.

#### 2.4.6 Rapporti con i soggetti privati

Nella gestione dei rapporti con i soggetti privati è fatto divieto di:

- costringere taluno a dare o a promettere a sé o ad un terzo denaro o altra utilità,;
- ricevere, nell'esercizio delle funzioni o dei poteri, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o da accettarne la promessa;
- procurare intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto nello svolgimento delle funzioni o del proprio servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti;
- sfruttare o vantare relazioni esistenti o presunte con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero con gli organi o componenti degli organi delle Autorità Vigilanti dei servizi pubblici, delle Comunità Europee e con funzionari delle Autorità Vigilanti e delle Comunità Europee e di stati esteri al fine di ottenere vantaggi indebiti;
- fare regalie su iniziativa personale o attingendo da fondi propri o della Società ma non preventivamente adibiti a tale scopo.

Sono unicamente consentite dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali o internazionali.

#### 2.4.6.Flussi informativi

Presupposto fondamentale per la prevenzione della corruzione è, altresì, la creazione di una capillare attività di comunicazione interna tra tutti i soggetti coinvolti.

Pertanto, i dipendenti sono tenuti a segnalare al RPCT ogni informazione relativa a condotte illecite o comunque devianti rispetto alla cura dell'interesse pubblico di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro ed in tal senso forma parte del presente Piano il Regolamento per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti e dei terzi.

Tutte le segnalazioni devono pervenire al RPCT tramite i canali all'uopo predisposti dalla Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione, ovvero sia:

- in forma telematica, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica esposto in sede e/o indicato sul sito della Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione;
- in forma cartacea, depositando la segnalazione nella cassetta delle lettere presente in sede.

In entrambi i casi la segnalazione deve avvenire preferibilmente in forma non anonima (indicando il proprio nome e cognome ed, altresì, un recapito telefonico), mediante comunicazione scritta libera.

Il soggetto segnalante adotta la modalità di comunicazione ritenuta più idonea rispetto alla natura, all'urgenza ed al contenuto della segnalazione, prediligendo, ove possibile, la forma telematica.

Il Responsabile è tenuto a mantenere la riservatezza in merito all'identità del soggetto segnalante, salvo espressa richiesta contraria di quest'ultimo.

Analogamente, tutte le comunicazioni di questo genere rimangono riservate ed accessibili solo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, salva espressa richiesta di divulgazione del segnalante.

#### 2.4.7 Meccanismi di accountability

La Film Investimenti Piemonte srl in liquidazione pubblica il presente Piano sul proprio sito.

Nei confronti dei cittadini, il meccanismo di accountability è garantito attraverso la pubblicazione del presente Piano nel sito istituzionale.

Gli aggiornamenti del Codice Etico, del Codice di Condotta e del Piano seguiranno gli stessi meccanismi di pubblicità.

## DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA

### PREMESSA

Per quanto chiarito in precedenza rispetto alla natura della società, occorre individuare quali siano le norme del D.Lgs. 33/2013 applicabili alla Società.

Tale attività ricognitiva è imprescindibile per le seguenti ragioni:

- a) in ragione del richiamo al canone della “compatibilità” da parte dell’art. 2-*bis* 2° co. D.Lgs. 33/2013;
- b) ogni Società conosce una perimetrazione della propria capacità d’agire corrispondente ai confini dell’oggetto sociale dedotto nello Statuto, con il che non possono comunque imporsi obblighi che non discendano dall’esercizio di compiti cui la società sia preposta con il che occorre chiarire anche alla luce dell’oggetto sociale della Società quali siano gli obblighi effettivamente attuabili ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- c) in ragione della necessità di ricognizione delle esimenti richiesta dall’art. 5-*bis* D.Lgs. 33/2013.

III.3.1.1. – Con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione, occorre, dunque, individuare, a partire dalle previsioni del D.Lgs. 33/2013, le norme compatibili, in via di principio e tenuto conto delle premesse di cui sopra, con la specifica natura e operatività della Società.

Si procede ad analizzare le regole contenute nei Capi I, II, III, IV del D.Lgs. 33/2013.

Per quanto concerne il Capo I, sono applicabili in via di principio e parzialmente gli artt. 9, 10, 12, tenuto conto che gli artt. 1-8 e parzialmente 9 e 10 afferiscono a principi generali, salvo tematiche come l’istituto dell’accesso civico ecc. ecc.

Non è applicabile l’art. 9-*bis* in quanto afferisce specifiche banche dati né gran parte dell’art. 10 e dell’art. 12 che afferiscono l’organizzazione ed il funzionamento della PA.

Per quanto concerne il Capo II, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 13, art. 14, art. 15, art. 15-*bis*, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 26, art. 27.

Non è applicabile l’art. 15-*ter* in ragione della sua estraneità rispetto all’oggetto sociale della Società, l’art. 18 in quanto afferisce espressamente ai dipendenti del pubblico impiego, l’art. 28 che afferisce alla pubblicità dei rendiconti di specifici organismi politici.

Per quanto concerne il Capo III, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 29, art. 30, art. 31.

Per quanto concerne il Capo IV, non vi sono norme applicabili in quanto la società non ha attività corrente, in ragione della liquidazione in corso.

Per quanto concerne il Capo V, le norme applicabili in via di principio e parzialmente sono: art. 37, da abbinarsi con le previsioni di cui al D.Lgs. 50/2016, quando applicabile in via residuale.

Non sono applicabili gli artt. 38, 39, 40, 41, 42 in quanto comunque irriferibili alla Società in ragione della sua missione istituzionale.

III.3.1.2. – Stralciate, dunque, le norme non applicabili, si procede ad operare alcune puntualizzazioni rispetto a criteri e le modalità di applicazione delle norme restanti, onde condividere in modo trasparente i criteri esegetici adottati.

III.3.1.2.1. – In ragione del canone espresso dall’art. 1 3° co. D.Lgs. 175/2016, come da ultimo sottolineato anche dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo nella delibera n. 11/2019 le società partecipate dalla Pubblica Amministrazione non “sono” Pubblica Amministrazione ma sono esclusivamente destinatarie della medesima disciplina del D.Lgs. 33/2013, “in quanto applicabile”.

Fra le conseguenze applicative di tale riflessione vi è che, ove la disciplina del D.Lgs. 33/2013 si connota per il richiamo a istituti ed obblighi previsti espressamente *ex lege* solo ed esclusivamente per la Pubblica Amministrazione tali istituti ed obblighi non si estendono, in virtù del richiamo, alla Società, proprio in ragione

del filtro della compatibilità. In secondo luogo, anche quando intervenga una diretta applicazione di norme del D.Lgs. 33/2013 alla Società, le medesime non possono cancellare che la Società sia portatrice di una ontologia del tutto differente rispetto alla PA, tanto più nel caso di specie per la poliedrica e peculiare missione.

A tal proposito, è appunto pacifico che dopo l'introduzione dell'art. 1 3° co. D.Lgs. 175/2016, le norme del Codice Civile costituiscono la regola generale rispetto al complesso di norme eccezionali delineate dal D.Lgs. 175/2016.

Un secondo criterio applicativo si ricava dalla combinata lettura dei pareri del Garante Privacy 7 febbraio 2013 n. 49 (d'ora innanzi: GP 49/2013), n. 243 del 15 maggio 2014 (d'ora innanzi: GP 243/2014), n. 92 del 3 marzo 2016 (GP 92/2016) oltreché degli ulteriori interventi del Garante in materia di pubblicazioni sul *web*. Il Garante Privacy, infatti, effettua uno specifico distinguo rispetto alla pubblicità funzionale alla trasparenza, in funzione di quanto disposto dall'art. 1 1° e 2° comma D.Lgs. 33/2013, del resto in coerenza con quanto stabilito, sulla base di specifica riflessione ben individuabile nei lavori preparatori, dal comma 15 dell'art. 1 primo periodo L. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 1 2° co. D.Lgs. 33/2013, in particolare, la trasparenza deve essere attuata *“nel rispetto delle disposizioni ... di protezione dei dati personali”* e comunque, in ogni caso, non esonera dal dovere di tutela dei *“dati personali”* come previsto dalla legge.

Tale previsione è rafforzata dall'espressa previsione di diniego di cui all'art. 5-bis 2° co. lett. a) D.Lgs. 33/2013. Il richiamo ai *“dati personali”* porta con sé, fra l'altro, il fondamentale obbligo di verificare previamente alla pubblicazione se intervenga una specifica norma di legge o di regolamento che preveda la pubblicazione.

In tal senso, si ricorda che le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) sono direttamente applicabili e non possono essere derogate dalla disciplina nazionale in virtù del primato del diritto europeo. Pertanto, anche la pubblicazione di dati personali è soggetta al rispetto dei principi del GDPR, come da art. 5, ed è consentita soltanto quando ricorre una delle condizioni di cui all'art. 6 che rendono lecito il trattamento (consenso, contratto, obbligo di legge, interesse vitale, interesse pubblico, legittimo interesse), come delineato nel D.lgs. 10 agosto 2019 n. 101.

**III.3.1.2.2.** – Il quadro si completa con l'individuazione delle esimenti di cui all'art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 ivi previste anche rispetto all'accesso civico *“generalizzato”* di cui all'art. 5 2° co. d.lgs. 33/2013 s.m.i.

A tal proposito, la Società è chiamata a contemperare la pubblicità della trasparenza con ulteriori interessi, tenuto conto, in primis, dell'attività esercitata.

Sono pertanto comunque sottratti all'accesso civico:

- le informazioni i cui dati costituenti non sono di titolarità della Società;
- le informazioni che afferiscano la tutela della proprietà intellettuale, del diritto d'autore e i segreti tecnici e comunque relativi all'attività di impresa proprie e del Socio:
- per la parte che interessa, atti e documenti che contengano incidentalmente informazioni rispetto agli oggetti di cui ai punti precedenti;
- informazioni relativi al sito aziendale;
- la segnalazione da parte di un dipendente o di terzi di eventuali condotte illecite in seno alla Società, di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro ovvero in ragione di altro rapporto giuridico intessuto con la Società.

Per quanto ivi non previsto, si applica l'art. 5-bis D.lgs. 33/2013.

**III.3.2.** – Altre misure di pubblicazione

La Società, per le sue caratteristiche strutturali e per sua attività, si riserva altresì di effettuare pubblicazioni anche non prettamente riconducibili agli obblighi di legge.

## **II.2 – Il RPCT**

Le specificazioni relative allo status del RPCT e dei Referenti eventualmente nominati sono contenute nel Regolamento in materia di disciplina della trasparenza.

### **II.2.1. – Modalità di svolgimento dell'incarico del RPCT in materia di trasparenza.**

Si richiamano i compiti del RTPC come previsti dal D.Lgs. 33/2013 ed in quanto applicabili.

Il RPCT non percepisce compenso.

Per l'espletamento di tale funzione, il RPCT è destinatario di un apposito e separato mandato e di uno specifico *budget*, che verrà fissato all'interno del *budget* aziendale oltreché di un puntuale potere sanzionatorio.

Per tutto quanto non previsto dalla legge o dal presente Piano si rinvia al Regolamento citato e al Regolamento per l'accesso civico.

## **II.3. – Adempimenti della Società in materia di trasparenza.**

Per l'esercizio dei compiti relativi alla trasparenza, la Società ha adottato il Regolamento in materia di disciplina e gestione della trasparenza.

Il Sito è aggiornato ogni trimestre, salvo indicazioni temporali diverse previste da puntuali norme di legge. Anche in quest'ultimo caso, comunque, la Ente si riserva un tempo limite di 30 giorni per la pubblicazione dei dati, una volta venuti ad esistenza.

## **II.4. – Accesso Civico**

Con riferimento alla cura delle istanze di accesso civico nelle svariate modalità previste dall'art. 5 d.lgs. 33/2013 la Società ha adottato il Regolamento per l'accesso civico.

## **II.5– Registro degli accessi.**

E' istituito il Registro degli Accessi come da Regolamento ex art. 5 D.Lgs. 33/2013.

# **AGGIORNAMENTO DEL PIANO**

Il presente Piano è soggetto a revisione ed aggiornamento almeno annuale e comunque ogni volta in cui venga riscontrata una violazione del Codice Etico, del Codice di Condotta e/o del Piano ovvero muti la struttura interna ovvero intervengano novelle legislative ovvero ancora intervengano indicazioni da parte dell'ANAC.